



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Riccardo ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
44	07/05/2026	208	02	02

Oggetto:

Ordinanza di archiviazione e confisca dei beni ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 - art. 8 L.R. 13/1983 e dell'art. 10 comma 2 L 122/1992.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- è stato elevato e notificato in data 20/11/2025 processo verbale di accertamento, contestazione e sequestro amministrativo n. 77/2025, acquisito al prot. reg. n. 0650296/2025 del 24/11/2025 dalla Direzione Autonoma Polizia Metropolitana – Sezione Ambiente /Edilizia – GOTA Napoli - a carico del Sig. ***OMISSIS**, nato a *OMISSIS* il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** alla via *OMISSIS* n.*OMISSIS*in quanto il predetto, presso i locali siti in *****OMISSIS***** alla via *OMISSIS* n. *OMISSIS*, “poneva in essere l’esercizio dell’attività di officina meccanica senza avere la prescritta iscrizione nel registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di riparazione” in violazione dell’art. 10, comma 2, legge n. 122/1992;
- che in data 20/11/2025 è stato disposto sequestro amministrativo n. 27/2025, acquisito al prot. reg. n. 0650296/2025 del 24/11/2025, dal medesimo Organo accertatore per le attrezzature e le strumentazioni specificate nel suddetto verbale, che sono state affidate in custodia giudiziaria gratuita al Sig. *OMISSIS* presso i locali officina siti nel comune di **OMISSIS*) in via *OMISSIS* n. *OMISSIS* rendendolo edotto degli obblighi inerenti alla custodia;

RILEVATO CHE

- il trasgressore, per il tramite del suo legale Avv. *****OMISSIS*****, inviava allo scrivente ufficio, in data 29/04/2026, scritti difensivi ex art. 18 della legge 689/1981, acquisiti al prot. reg. n. 0402473 del 29/04/2026, e successive integrazioni in data 30/04/2026 prot. regionale n. 0404476/2026 con i quali, pur ammettendo la condotta illecita, segnalava che il trasgressore aveva ottemperato al pagamento in misura ridotta della sanzione nei termini indicati dal verbale di accertamento, e chiedeva il dissequestro delle attrezzature. A sostegno di quanto richiesto, l’Avv. **OMISSIS* comunicava che pende il procedimento penale, e che nelle more della definizione il G.I.P. aveva, in accoglimento della richiesta di parte, già disposto il dissequestro penale dei locali e dei beni. L’avvocato, ancora, comunicava che il trasgressore aveva provveduto a chiudere la partita Iva e che non svolgeva più l’attività illecita relativa alla violazione amministrativa;
- ai fini dell’istruttoria lo scrivente ufficio chiedeva le controdeduzioni all’Autorità verbalizzante, inviate ed acquisite al prot. reg. n. 0417015/2026 del 05/05/2026. Nelle controdeduzioni i verbalizzanti confermavano la pendenza di un procedimento penale e sottolineavano la distinzione tra il sequestro penale e quello amministrativo, sulla base dei diversi accertamenti effettuati, precisando che il dissequestro penale era stato disposto “*con l’unica finalità di effettuare la completa bonifica del locale e alla eliminazione di ogni situazione di pericolo*”, inviando, a sostegno di quanto scritto, il verbale di dissequestro redatto;
- in data 06/05/2026 l’Avv. **OMISSIS* inviava una nuova nota integrativa, acquisita al prot. regionale n. 0418877/2026 del 06/05/2026, con la quale ha motivato ulteriormente l’istanza di dissequestro delle attrezzature, affermando che “il Sig. *OMISSIS* svolge attualmente attività lavorativa alle dipendenze di una nuova officina meccanica, con regolare contratto, e che la restituzione dei beni sottoposti a vincolo gli consentirebbe di mettere a disposizione della predetta attività strumenti e attrezzature di lavoro, favorendo così il proprio stabile reinserimento nel circuito produttivo”; ha inoltre evidenziato che, avendo il trasgressore provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, alla cessazione dell’attività e alla conseguente chiusura della partita IVA si è verificata la “eliminazione delle condizioni che avevano determinato l’adozione del vincolo, nonché la volontà di conformarsi stabilmente alla normativa vigente”;
- dalla lettura degli scritti difensivi e delle controdeduzioni dei verbalizzanti si evince che in sede penale è stato emesso un decreto penale di condanna nel quale si dispone la restituzione “*del solo locale*”, avverso il quale il

trasgressore ha presentato opposizione con richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, pertanto, pende ancora il relativo procedimento giudiziario;

VERIFICATO che

- in data 03/12/2025 il Sig. ***OMISSIS** ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione, pari a euro 5.164,57 come previsto, ed entro i termini indicati dal PV n. 77/2025, acquisito al prot. reg. n. 0650296/2025 del 24/11/2025, così come risulta dalla ricevuta telematica di pagamento n. 2a9eb81e0c894c73a9d873df4991576a, acquisita agli atti dello scrivente Ufficio in data 05/05/2026;
- ad oggi, non risulta effettuata l'iscrizione presso la Camera di Commercio, ai sensi della Legge n. 122/1992 e dell'art. 10 del DPR n. 558/1999, per lo svolgimento dell'attività contestata dagli Agenti con il PV di accertamento n. 77/2025;

CONSIDERATO che

- il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria fa venire meno la sanzione pecuniaria (estinta per effetto dell'oblazione), ma non produce l'eliminazione del presupposto giuridico per l'applicazione delle sanzioni accessorie, ossia la mancata iscrizione presso la Camera di Commercio, ai sensi della Legge n. 122/1992 e dell'art. 10 del DPR n. 558/1999;
- sussistono, pertanto, i presupposti per procedere all'emissione dell'ordinanza della sola confisca delle attrezzature sequestrate con il sopra menzionato PV n. n. 27/2025 del 20/11/2025, a fronte della intervenuta violazione dell'art. 10 del DPR n. 558/1999 sanzionato con l'art. 10, comma 2 della Legge n. 122/1992;

ESAMINATA la documentazione presente agli atti del fascicolo;

RITENUTO

- di dover archiviare il procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del sig. ***OMISSIS*** nato a *OMISSIS* il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** alla via *OMISSIS* n. *OMISSIS*, dal momento che lo stesso ha provveduto al pagamento in misura ridotta, in data 03/12/2025, della sanzione pari ad euro 5.164,57 così come indicata nel PV n. 77/2025, acquisito al prot. reg. n. 0650296/2025 del 24/11/2025, elevato a suo carico da parte della Direzione Autonoma Polizia Metropolitana – Sezione Ambiente /Edilizia – GOTA Napoli;
- di dover rigettare l'istanza di dissequestro e, per l'effetto, di dover disporre la confisca delle attrezzature sequestrate con il PV n. 27/2025 del 20/11/2025 disposto dall'Autorità verbalizzante nei confronti del Sig. ***OMISSIS** in base al combinato disposto degli art. 13, comma 2 legge 689/1981 e art.10, comma 2, della Legge n. 122/1992;

VISTO

- la legge n. 689/1981 recante "Modifiche al sistema penale", disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- il D.P.R. 22/07/1982, n. 571 detta norme per l'attuazione degli articoli degli artt. 15 e 17 della legge 689/1981, in merito alle modalità con cui si opera il sequestro di cose;

- la legge regionale 10/01/1983, n. 13 reca *“Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati o subdelegati”*;
- la legge n. 122 del 5/2/1992, come modificata dalla Legge 224/2012, detta disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e delle attività di autoriparazione;
- l'art. 10 del D.P.R. 558/1999 reca disposizioni in materia di imprese di autoriparazione;
- la legge n. 224/2012, recante *“Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione”* così come modificata dalla legge 26/2026 che ha convertito in legge il D.L.200/2025 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;
- la circolare del 6.2.2002, prot. 501656, del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi, in caso di imprese Artigiane, individua la Regione quale Autorità preposta alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n.122 del 5/2/1992, nonché a ricevere e a decidere in merito alle istanze di dissequestro;

RICHIAMATA

- la legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024, avente ad oggetto: *“Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale”* ha approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali;
- la D.G.R. n. 408/2024, che ha definito le attività e l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali e, pertanto, le competenze della UOD 50.02.02 *“Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori”* sono confluite nella UOS 208.02.02 *“Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie”* nell'ambito *“Settore Attrazione Investimenti e Regolazione dei Mercati”* della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive;
- il D.P.G.R.C. n. 220/2025 che, in attuazione della D.G.R. n. 589/2025, ha conferito l'incarico dirigenziale della UOS *“Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie”* al Dott. Riccardo Roccasalva. Alla predetta UOS sono stati attribuiti i procedimenti sanzionatori in materia di artigianato ex Legge 443/1985 ed ex Legge 122/1992.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOS 208.02.02 della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive e dalle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente U.O.S. 208.02.02 *“Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo - Tutela dei consumatori”*, mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, in uno alla formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 dal responsabile del procedimento e dal Dirigente medesimo.

DISPONE

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di archiviare il procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del sig. *****OMISSIS***** nato a ***OMISSIS*** il ****OMISSIS*** e residente in *******OMISSIS******* alla via ***OMISSIS*** n. ***OMISSIS***, dal momento che lo stesso ha provveduto al pagamento in misura ridotta, in data 03/12/2025, della sanzione pari ad euro 5.164,57 così come indicata nel PV n. 77/2025, acquisito al prot. reg. n. 0650296/2025 del 24/11/2025,

elevato a suo carico da parte della Direzione Autonoma Polizia Metropolitana – Sezione Ambiente /Edilizia – GOTA Napoli;

- di rigettare l'istanza di dissequestro e, per l'effetto, di confiscare le attrezzature sequestrate con il PV n. 27/2025 del 20/11/2025 eseguito dall'Autorità verbalizzante nei confronti del Sig. ***OMISSIS** in base al combinato disposto degli art. 13, comma 2 legge 689/1981 e art.10, comma 2, della Legge n. 122/1992;

Pe quanto sopra,

ORDINA

- la confisca delle attrezzature sequestrate con il PV n. 27/2025 del 20/11/2025 eseguito dall'Autorità verbalizzante nei confronti del Sig. ***OMISSIS**, nato a *OMISSIS* il **OMISSIS* e residente in ***OMISSIS** ***OMISSIS*** alla via *OMISSIS* n. *OMISSIS* C.F. *****OMISSIS**** in base al combinato disposto degli art. 13, comma 2 legge 689/1981 e art.10, comma 2, della Legge n. 122/1992;

AVVERTE

che il presente atto costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 18 legge 689/1981 e che avverso di esso è ammessa opposizione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della legge 689/1981 e dell'art. 6 e sgg. del D.lgs. 150/2011 entro trenta giorni (sessanta in caso di residenza all'estero) dalla notificazione della presente ordinanza innanzi al Giudice Ordinario competente, da individuarsi nel Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. L'efficacia esecutiva può essere sospesa nei casi di cui all'art. 5 del D.lgs. 150/2011. La presente vale quale interruzione dei termini ai sensi dell'art. 2934 del Codice civile.

DISPOSIZIONI PER LA NOTIFICA

Si dispone che il presente atto venga notificato:

- al sig. ****OMISSIS*** nato a *OMISSIS* il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** alla via *OMISSIS* n. *OMISSIS* - C.F. *****OMISSIS**** a mezzo Raccomandata, garantita A/R dal corriere postale regionale che provvederà a compilare la ricevuta di avvenuta consegna;

- all'Avv. *****OMISSIS***** nominato difensore dal sig. ***OMISSIS** a mezzo pec *****OMISSIS*****

- alla Direzione Autonoma Polizia Metropolitana – Sezione Ambiente /Edilizia – GOTA Napoli - a mezzo pec polizia@pec.cittametropolitana.na.it per gli adempimenti consequenziali.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 legge n. 241/1990 è la dott.ssa Maria Cetara contattabile ai seguenti recapiti: tel. 081/7966941 – PEC uffici sanzioni@pec.regione.campania.it.

La suddetta dott.ssa Maria Cetara in qualità di Responsabile del Procedimento dichiara: che ha proceduto all'istruttoria relativa al provvedimento in oggetto; che la relativa procedura è stata correttamente eseguita; che le dichiarazioni in merito agli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, secondo le modalità disposte dalla Circolare 1/2023 - PG/2023/309052 del 16.6.2023 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta regionale della

Campania, sono state rese con nota prot. 0685076/2025 del 04/12/2025 e attesta la regolarità dell'istruttoria compiuta della stessa alle leggi e regolamenti.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Segreteria di Giunta;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale;
- alla Direzione Autonoma Polizia Metropolitana – Sezione Ambiente /Edilizia – GOTA Napoli

Il Funzionario amministrativo

dott.ssa Maria Cetara

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

Riccardo ROCCASALVA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa